

----- Original Message -----

From: info@slaicobasmarghera.org

Cc: redditolavoro@ecn.org

Sent: Monday, November 21, 2011 9:33 AM

Subject: quando il contratto nazionale è merda

Facciamo riferimento al licenziamento di un lavoratore bengalese ad opera di un locale pubblico di Venezia, non solo a riguardo del razzismo che sta iniziando a mostrarsi in questi ultimi anni, specie quando i lavoratori sono sindacalizzati, ma anche del ccnl confcommercio turismo del 2002-2005, non ancora rinnovato. (e che comunque nella ipotesi di rinnovo non rivede questo punto che andiamo qui a denunciare).

In tale CCNL, firmato da cgil-cisl-uil, si permette il cumulo ai fini del periodo di comporta di 6 mesi, non solo dei periodi di malattia, ma anche di infortunio !

Così un lavoratore ricoverato in ospedale ed operato in cardiologia, che ha accumulato 170 gg di malattia nel 2011, viene licenziato grazie ad un infortunio di 12 giorni.

Che l'infortunio possa essere considerato ai fini del comporta lo riteniamo aberrante, così come che ai fini del comporta possano essere considerati anche i periodi di degenza ospedaliera per operazioni chirurgiche e successiva riabilitazione.

Slai Cobas per il Sindacato di Classe coord.prov.le Venezia

la presente email non va assolutamente letta contro il concetto di ccnl, ma a proposito del fascismo moderno che non nasce con l'art.8 o il 28 giugno, ma fin dall'inizio, con la legge rsu e lo scioglimento dei cdf

Confcommercio turismo (Cgil-Cisl-Uil) 2002-2005

Articolo 165

(1) In caso di malattia accertata o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di centottanta giorni per anno, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

(2) Ove il lavoratore si ammali o si infortuni più volte nel corso dell'anno i relativi periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto di cui al precedente comma.

(3) Per il personale assunto a termine, la conservazione del posto è comunque limitata al solo periodo di stagione o di ingaggio.

(4) Qualora allo scadere del periodo per il quale è obbligatoria la conservazione del posto, il personale non possa riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con diritto all'intero trattamento di fine rapporto ed a quanto altro dovuto, esclusa l'indennità sostitutiva di preavviso.